

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

www.comune.montalbano.mt.it tel. 0835593811 - fax 0835593852



Prot. 0001115

Ai RESPONDABILI DI P.O.

ALL'UFFICIO DEL PERSONALE

AL DATORE DI LAVORO DEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO
Ing. Pasquale MORISCO

E, p.c. al sig. Sindaco SEDE

OGGETTO: D.L n.1 del 7 gennaio 2022 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore" (GU n.4 del 07-01-2022)- CIRCOLARE ESPLICATIVA-

Con il decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, in conseguenza del grave peggioramento della situazione epidemiologica da virus Covid-19, sono state introdotte una serie di nuove misure che riguardano anche l'accesso agli uffici pubblici.

Dal 1 febbraio green pass base obbligatorio per accedere agli uffici pubblici

Così come da indicazione del legislatore, il nuovo decreto ha inserito un comma (1-bis nell'art. 9-bis del D.L. 22 aprile 2021, n. 52) che stabilisce che a decorrere dal 1° febbraio 2022, gli utenti dei servizi che intendano accedere agli uffici pubblici dovranno necessariamente possedere ed esibire una delle certificazioni verde Covid-19, ivi compresa quella che si ottiene effettuando un tampone antigenico o molecolare con esito negativo (c.d. green pass base o debole).

Dal 15 febbraio vaccino obbligatorio per l'accesso dei lavoratori over 50 ai luoghi di lavoro

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il decreto del 7 gennaio 2022, n. 1, rimodula la disciplina previgente in materia di certificazione verde Covid-19, stabilendo che a decorrere dal 15 febbraio 2022, per l'accesso dei lavoratori over 50 ai luoghi di lavoro pubblici e privati non sarà più sufficiente il green pass base o debole, ma potranno accedere al luogo di lavoro unicamente i lavoratori che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario (anche con prima dose, decorsi 14 gg dalla relativa somministrazione) o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- avvenuta guarigione dalla malattia COVID-19, con contestuale cessazione del periodo di isolamento;
- avvenuta guarigione dalla malattia dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o
 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di
 richiamo.

L'obbligo vaccinale riguarda il personale che ha compiuto i 50 anni di età e che pertanto si aggiunge al personale già previsto dalla norma previgente (come per il personale della Polizia locale per la quale l'obbligo vaccinale rimane confermato anche per il personale con meno di 50 anni di età).

L'obbligo di possedere ed esibire la certificazione rafforzata è esteso, anche a tutti i soggetti "che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni".

Consegue che i lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale (over 50 di tutti i servizi, personale scolastico, educativo, appartenente alla Polizia locale) che risultino privi della certificazione verde rafforzata, saranno considerati "assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati". Inoltre, ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.L. n.1/2022, saranno soggetti all'applicazione della sanzione che sarà «effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione che vi provvederà, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero». Il Ministero della salute, sempre avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, comunicherà dunque ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio, indicando altresì ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, oppure la presenza di un'altra ragione di «assoluta e oggettiva impossibilità».

Pertanto, si invita il *datore di lavoro* a voler impartire le disposizioni individuando personale che dovrà essere incaricato dei necessari controlli.

La presente circolare deve essere pubblicata in bacheca, all'Albo on line e nella Sezione dell'Amministrazione Trasparente Sottosezione di I livello Disposizioni Generali - Sottosezione di II Atti Generali.

II SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Grazia URICCHIO